



FNOMCeO

Prot. N°: 258-259

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

- Dr. Mario Raimondi

Resp. Istrut.:

- Dr.ssa Cecilia d'Addio

OGGETTO:

➤ Esenzione IVA dalle prestazioni mediche - Sentenze Corte di Giustizia UE.

22 GEN. 2004

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 12

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

In merito alle richieste che ci giungono dagli Ordini relative alle sentenze della Corte di Giustizia Europea - Cause 307/01 e 212/01 - concernenti le prestazioni sanitarie di medicina legale rese da medici abilitati si chiarifica quanto segue.

Il principio dell'art.13, parte A, n.1, lett. c) della sesta Direttiva (Dir.77/388/CEE) che prevede per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio della professione medica e paramedica l'esenzione dall'IVA - fatta propria dall'ordinamento interno italiano con disposizione di cui all'art.10, punto 18 del DPR 633/72 - è stato, nelle due sentenze interpretative della Corte di Giustizia, circoscritto con l'identificazione esatta della nozione, ai fini dell'esenzione IVA, di "prestazioni mediche".

Due sono gli elementi considerati dalla Corte di Giustizia come caratterizzanti le prestazioni mediche esenti IVA:

1. **la natura delle stesse** cioè interventi medici diretti a diagnosi, cura, e dove possibile, guarigione di malattie della salute umana, pertanto prestazioni realizzate a fine terapeutico;
2. **la finalità perseguita dalle prestazioni stesse** cioè quando vengono effettuate in un contesto che legittima a sostenere che il loro scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute.

Se pertanto la prestazione medica non possiede una di queste caratteristiche ad essa non è attribuito quell'alto valore sociale per il quale è prevista l'esenzione dall'IVA.

Le statuizioni interpretative della Corte di Giustizia UE sono immediatamente operative negli ordinamenti interni anche in presenza di difformi interpretazioni della normativa esaminata così come confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale 170/1984, 113/1985 e 389/1989.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi pratici.

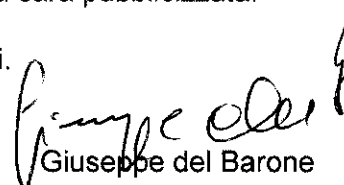
Sono esenti IVA le visite mediche di singoli per conto di datori di lavoro o di compagnie di assicurazione; prelievi di sangue per verificare la presenza di virus o altre malattie per conto di datori di lavoro o assicurazioni; rilascio di certificati di idoneità fisica come per esempio viaggiare quando tali prestazioni sono dirette principalmente a tutelare la salute dell'interessato.

Non sono esenti IVA il rilascio di certificati sullo stato di salute di una persona per fini quali il diritto ad una pensione di guerra; gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico peritale in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno per singoli che intendono intentare un'azione giurisdizionale; preparazione dei relativi referti medici anche se basati su note mediche senza aver proceduto a esami clinici.

Nel caso in cui venga effettuata un'analisi genetica la stessa non sarà esente IVA nel caso in cui è finalizzata al riconoscimento di paternità mentre sarà esente IVA qualora sia finalizzata ad un uso terapeutico.

In seguito a contatti per le vie brevi con l'Agenzia delle entrate la Federazione ha appurato che sarà predisposta una Circolare in proposito. Sarà cura della FNOMCeO comunicarla agli Ordini non appena sarà pubblicizzata.

Cordiali saluti.


Giuseppe del Barone

